

**Pratica N.(omissis)- Avv. (omissis)**

L'Avv.(omissis), in data (omissis), ha chiesto alla Struttura degli Studi deontologici il seguente parere: se un avvocato contravviene alla deontologia indossando oggetti, quali ad es. braccialetti, e "pubblicizzando" il fatto che parte del devoluto delle vendite venga destinato ad alcune Onlus dedite al sociale (tra cui quelle dedite al sostegno delle donne vittime di violenza, sensibilizzazione alla piaga dei femminicidi, aiuto degli orfani del reato, (omissis), ecc.).

La professionista rileva, altresì, che in detti casi l'avvocato genera visibilità sui social e su altri mezzi mediatici; inoltre precisa che detti braccialetti recano un marchio di produzione e che l'azienda produttrice, oltre a devolvere parte dei proventi, vende anche oggetti di mero business.

Il Consiglio

Udita la relazione del Consigliere Avv. Aldo Minghelli quale Coordinatore della Struttura Deontologica, estensore Avv. Sandra Aromolo

Osserva

Preliminarmente, si evidenzia che, dall'esposizione dei fatti forniti dall'istante, non si comprende se l'oggetto dell'attività della Onlus, che per sua natura è una persona giuridica con fini di solidarietà sociale senza scopi di lucro, è volta a realizzare anche la tutela dei diritti civili delle persone mediante consulenza e composizione legale delle controversie, agendo all'occorrenza anche in sede giudiziale, o vi sia comunque interferenza tra l'attività della Onlus e quella professionale.

L'oggetto della richiesta del parere richiama i fondamentali **principi di lealtà, indipendenza, correttezza** di cui all'**art. 9 c.d.f.** che fondano l'essenza stessa dell'essere avvocato: 1. "L'avvocato deve esercitare l'attività professionale con *indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza.*" 2. "L'avvocato, anche al di fuori dell'attività professionale, deve osservare i doveri di probità, dignità e decoro, nella salvaguardia della propria reputazione e della immagine della professione forense".

Quest'ultima previsione deve essere correlata con quanto disposto dal primo comma **art. 2 c.d.f.:** "Le norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati nella loro attività professionale, nei reciproci rapporti ed in quelli con i terzi; si applicano anche ai comportamenti della vita privata, quando ne risulti compromessa la reputazione personale o l'immagine della professione forense".

Questi fondamentali principi costituiscono "i doveri generali ed i concetti guida a cui si ispira ogni regola deontologica; rappresentano le necessarie premesse per l'agire degli avvocati e mirano a tutelare l'affidamento che la collettività ripone nella figura dell'avvocato, quale professionista leale e corretto in

*ogni ambito della propria attività" (Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 16 luglio 2015, n. 105).*

Le previsioni di cui sopra devono essere, infine, poste in relazione al divieto assoluto di acquisizione di rapporti di clientela tramite procacciatori di affari o di agenzie o con comportamenti non conformi a decoro e correttezza professionale, disciplinato dall'**art 37 c.d.f.**

La violazione dei doveri sopra richiamati è considerata comportamento disciplinarmente rilevante da parte dell'avvocato.

Atteso tutto quanto sopra,

Ritiene

che la richiesta di parere possa trovare adeguata e soddisfacente risposta.

**Parole/frasi chiave:**

**art. 2; art. 9; art. 37; norme deontologiche e ambito di applicazione; doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza; divieto di accaparramento di clientela.**